



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 5/GST del 11 ottobre 2022

Giustizia Sportiva

GIUDICE SPORTIVO

1. GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 1/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 1/10/2022 ATLETICO SAN GREGORIO - TEMERARIA 1957 SAN MANGO

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Temeraria 1957 San Mango; rilevato che, con la predetta impugnativa, la Società Temeraria 1957 San Mango ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la Società reclamata (Atletico San Gregorio) inserito in distinta dieci giocatori di riserva in aggiunta agli undici titolari, in violazione del CU n. 1 del 6.07.2022; detto comunicato prevede, infatti, che "Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, come determinato dal Consiglio Direttivo del C.R. Campania, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, è consentito anche per la Stagione Sportiva 2022/2023 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e."; pertanto, secondo la reclamante, la gara in epigrafe risulterebbe essere irregolare, avendo la Società Atletico San Gregorio inserito in distinta DIECI riserve; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti, dunque, gli opportuni accertamenti, esaminato il referto di gara, è emerso che la Società Atletico San Gregorio ha inserito in distinta DIECI riserve; nondimeno, deve rilevarsi come l'orientamento assunto di recente - in fattispecie analoga - dal Collegio di Garanzia dello Sport, I Sez., Pres. Mario Sanino, con la decisione n. 19/2018 deponga nel senso di non sanzionare con la perdita della gara detta fattispecie, in assenza di specifica sanzione in tal senso prevista dall'ordinamento sportivo; infatti, Il Collegio di Garanzia ha avuto modo di rilevare come, spesso, deve ritenersi applicabile al contesto sportivo anche talun principio penalistico generale (cfr. Collegio di Garanzia, decisione n. 15/17), che trova ingresso a favore dell'incolpato, anche in ambito civilistico, grazie all'apertura avutasi con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. un., 29/07/2016, n. 15819). Invero, le sanzioni previste Codice di Giustizia Sportiva della FIGC inerenti la disputa delle gare sono disciplinate dall'art. 10 (precedente art. 17 CGS) del codice medesimo, il quale fornisce sanzione precisa a condotta precisa ed individuata. Il solco tracciato dalla norma appena richiamata non consente di poter allargare o restringere la portata delle sanzioni che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli equilibri dei campionati i cui esiti, è bene ricordarlo, dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende "altre"; ed ecco il perché, nell'approcciare le condotte violative delle regole, non bisogna discostarsi in maniera superficiale dalle specifiche previsioni normative in corretta applicazione del principio generale penalistico (ma, per quanto innanzi affermato, applicabile anche al giudizio civile e, per tale via, anche al giudizio sportivo in forza del richiamo di cui al ricordato articolo 2, comma 6, del CGS CONI) del nullum crimen, nulla poena sine lege. Apertis verbis, in assenza di previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista né tanto meno si può ricorrere all'analogia che, come è noto, sconta un suo divieto applicativo in ambito penalistico (e la sanzione

disciplinare in ambito sportivo è equivalente ad una condotta penale) in forza del principio c.d. di legalità formale, nonché per quanto previsto dall'art. 14 delle disp.

preliminari al c.c., per il quale " le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati; da tali principi, coerenti con il sistema della giustizia sportiva, non v'è ragione di discostarsi; peraltro, si tenga presente che la reclamante ha domandato in ricorso esclusivamente l'applicazione dell'art. 10, comma 1, CGS (perdita della gara) e non anche la ripetizione della gara, ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di cui innanzi; pertanto, questo giudice non può che concludere per l'integrale rigetto del reclamo, , stante il divieto di pronunciarsi oltre la domanda delle parti (attribuendo loro un bene della vita diverso da quello domandato), in forza del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato, applicabile anche al processo sportivo; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, per i motivi innanzi esposti, di rigettare il reclamo, e per l'effetto, omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 4/2 in favore della società Atletico San Gregorio; dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il sostituto giudice sportivo territoriale
Avv. Marco Cardito**

2. GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 2/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 2/10/2022 RINASCITA PIANESE ASD - REAL PIGNATARO

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito letto il preannuncio e il reclamo proposto dalla società Real Pignataro con cui ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società avversaria Rinascita Pianese inserito in distinta e impiegato in gara il calciatore Acito Alessio (nato il 22/01/2002) in posizione irregolare ai fini disciplinari non avendo scontato la squalifica di cui al C.U. di questo C.R. Campania n.164 LND del 23/5/2022; effettuati i necessari accertamenti è emerso che il calciatore Acito Alessio è stato squalificato per n. tre gare effettive nella gara Play Off di seconda categoria Rinascita Pianese - Real Puglianello calcio (cfr. c.u. 164 del 23/05/2022 pagg.1487 e 1491); trattandosi dunque dell'ultima gara ufficiale disputata dalla società Rinascita Pianese, il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica a partire dalla gara oggetto di reclamo (1° giornata campionato di Seconda Categoria); invero dall'esame del referto e della distinta di gara risulta che il calciatore Acito Alessio ha preso parte nella suddetta gara entrando in campo con la maglia n.16 al 45° minuto del 2° tempo di gioco, pur non avendone titolo in quanto in posizione irregolare agli effetti disciplinari; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle società a norma dell'art. 67 comma 6 C.G.S., delibera di accogliere il reclamo e per l'effetto infligge la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della reclamante; infligge alla società Rinascita Pianese l'ammenda di euro 75,00 ; infligge al dirigente accompagnatore sig.Clemente Bartolomeo la sanzione della inibizione fino al 20/10/2022;infligge al calciatore Acito Alessio la squalifica per una gara effettiva da aggiungersi alle giornate residue. Nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Marco Cardito**

Gara del 2/10/2022 LONGOBARDA SALERNO - ZONE ALTE QUADRIVIO

Il sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Zone Alte Quadrivio, con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata Longobarda Salerno inserito in distinta e impiegato in campo il calciatore Sorrentino Armando (nato il 8/06/1981) che in tesi della reclamante sarebbe stato in posizione irregolare ai fini disciplinari non avendo scontato la squalifica per n.3 giornate giusta C.U. n.161 del 16/5/2022 pag.1471; ritualmente evocata, la reclamata ha presentato memorie difensive con cui ha eccepito l'inammissibilità del reclamo non avendo la società reclamante indicato precisamente la norma violata e comunque l'infondatezza dell'impugnativa per aver il calciatore in questione scontato le squalifiche (allorquando militava nella società Salernum Baronissi e precisamente nella gara del Campionato di Eccellenza SS 2022/23 del 10/9/2022 contro la società Vico Equense 1958 e nella gara Coppa Italia Dilettanti del 14/09/2022 contro la società Scafatese 1922); effettuati i necessari accertamenti è emerso innanzitutto quanto segue: il C.U. n.161 del 16/5/2022 alla pagina 1471 riporta il calciatore Sorrentino Armando squalificato sia per n. 2 giornate, sia per n.1 giornata; trattasi evidentemente di un refuso generato dal sistema informatico, poiché le giornate inflitte sono soltanto due e non tre. In virtù di ciò si procederà, con la presente decisione, anche alla errata corrige del suddetto comunicato ufficiale. Ad ogni modo, il refuso non influenza l'esito del reclamo.

Tanto premesso, e tornando all'esame del reclamo, appare opportuno, preliminarmente, ricostruire (sinteticamente, per i fini che qui interessano) la carriera del calciatore Sorrentino, che è stato squalificato (giusta CU più volte richiamato) allorquando militava nella società Longobarda Salerno nella gara di Play Off di 2° categoria Longobarda Salerno - Atletico Nuceria del 15/5/2022, ultima gara ufficiale della Longobarda Salerno); successivamente il Sorrentino è stato trasferito alla società Salernum Baronissi in data 9/9/2022. Ivi, non ha preso parte, né è stato inserito in distinta nella gara del Campionato di Eccellenza SS 2022/23 del 10/9/2022 contro la società Vico Equense 1958 e nella gara Coppa Italia Dilettanti del 14/09/2022 contro la società Scafatese 1922; successivamente, in data 15/9/2022, Sorrentino è tornato alla società Longobarda Salerno, disputando nel campionato di seconda categoria la gara oggetto di reclamo; ciò emerge pacificamente dalla stessa ricostruzione offerta dalla reclamata, nonché dagli atti ufficiali; emerge, parimenti, da tutto quanto precede, che il calciatore ha scontato (ex art. 21, commi 6 e 7 CGS con la nuova società all'esito del trasferimento) soltanto una giornata di squalifica di campionato; non può, infatti, ritenersi scontata - come vorrebbe la reclamata - la seconda giornata in coppa, perché l'art. 19, commi 4 e 6, CGS, impone di scontare la squalifica esclusivamente nella competizione in cui è stata inflitta; per cui se la squalifica è inflitta nel campionato, come accaduto nella specie, essa va scontata nel campionato e non nella coppa; pertanto, il reclamo si palesa fondato, dovendo il calciatore Sorrentino scontare un'altra giornata di squalifica (in campionato); si precisa, infine, per completezza, che contrariamente a quanto ex adverso dedotto, la mancanza dell'indicazione specifica della norma violata non inficia la regolarità del reclamo, poiché l'art. 49, comma 4 e l'art. 67, comma 3 CGS prescrivono soltanto che il reclamo, redatto in maniera chiara e sintetica, debba contenere l'indicazione dell'oggetto, le ragioni su cui è fondato e i mezzi di prova. E tali prescrizioni risultano assolte dalla reclamante P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, per i motivi innanzi esposti, di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; di infliggere alla società reclamata l'ammenda di € 50,00 (ridotta alla luce delle circostanze attenuanti dedotte nelle memorie difensive della reclamata); di infliggere al dirigente accompagnatore della società Longobarda Salerno, Sig. Verderame Christian la sanzione dell'inibizione fino al 20/10/2022; nulla per il contributo d'accesso alla giustizia sportiva; con riferimento all'errata corrige di cui in motivazione revoca, in favore del tesserato Sorrentino Armando, la squalifica di 1 gara effettiva indicata a pag. 1471 del citato CU 161/2022.

Il sostituto giudice sportivo territoriale

Avv. Marco Cardito

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

RINASCITA PIANESE ASD

AMMENDA

Euro 75,00 RINASCITA PIANESE ASD

Euro 50,00 LONGOBARDA SALERNO

vedi delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/11/2022

VERDERAME CHRISTIAN (LONGOBARDA SALERNO)

CLEMENTE BARTOLOMEO (RINASCITA PIANESE ASD)

vedi delibera

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ACITO ALESSIO (RINASCITA PIANESE ASD)

Pubblicato in NAPOLI il 11 ottobre 2022.

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**